A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 10 novembre 2026

Oggetto: Capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande. Novità con effetto dal 12 agosto 2026[1].

Gentilissimi,
il **Consiglio di Amministrazione CONAI, nelle riunioni del 25 marzo e del 24 giugno scorsi,** ha deliberato importanti novità per **capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande**, in linea con quanto previsto dalle nuove definizioni di imballaggio introdotte dal **Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)**, con effetto **dal 12 agosto 2026**.

Si ricorda che le capsule lasciate vuote dalla macchina erogatrice e quelle progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore, con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, rientrano nella definizione di imballaggio e, quindi, **sono già nel perimetro della responsabilità del sistema CONAI-Consorzi di Filiera[2].**

Alla luce di quanto espressamente indicato **nell'articolo 3, comma 1, punto 1) del PPWR[3]**, tali articoli rientrano **sempre nella definizione di imballaggio** (**nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti insieme al prodotto**) e, pertanto, sono soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore. Trattandosi di una **novità assoluta**, in applicazione del citato Regolamento, si è reso quindi necessario effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito di un apposito **Tavolo di lavoro** (che ha visto il coinvolgimento delle principali imprese del settore, per il tramite dell'associazione di riferimento), con l'obiettivo di definire le nuove linee guida di seguito riportate.

Per quanto sopra e all'esito degli approfondimenti svolti, il **Consiglio ha deliberato** che le ***capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande*** **saranno assoggettate al Contributo ambientale CONAI (CAC) dal 12 agosto 2026, in funzione del materiale di cui sono composte.** In particolare:

- se in **alluminio**, sarà prevista l'applicazione del **valore unitario del CAC (12,00 €/t) fino a settembre 2026**, per poi prevedere l'applicazione di un **Extra-CAC (pari a 108,00 €/t)** a decorre **dal 1° ottobre 2026,** portando, dunque, il valore del CAC diversificato per tali articoli a **120,00 €/t**[4]. L'Extra-CAC sarà funzionale al **processo graduale** di sviluppo delle raccolte e vedrà coinvolti progressivamente alcuni impianti di selezione e trattamento per promuovere l'intercettazione finalizzata al riciclo di tali articoli;

[1] A partire da tale data, la presente Circolare sostituisce quelle del 7 luglio 2026, del 3 aprile 2026 e del 7 ottobre 2014.

[2] Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare CONAI del 7.10.2014, che resta valida fino alla data in cui produce effetti la presente circolare.

[3] L'articolo 3, comma 1, punto 1), del PPWR infatti considera - a partire dal 12 agosto 2026- tra gli imballaggi:
(omissis)
(f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
(g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

[4] CAC base 12,00 €/t + Extra-CAC 108,00 €/t. A partire dal 1° ottobre 2026, tali articoli rientreranno nella fascia contributiva denominata "Fascia 2 Alluminio".

- se in **carta,** rientreranno nella **fascia contributiva 1 qualora monomateriali** ovvero in una delle **altre fasce contributive** previste per gli **imballaggi compositi** a base carta, diversi dai cartoni per liquidi (CPL), secondo le regole vigenti. Sul punto si precisa che il **Consiglio di Amministrazione CONAI del 28 ottobre scorso,** a fronte di alcune segnalazioni nel frattempo pervenute e dei conseguenti approfondimenti svolti, ha stabilito che le **capsule/cialde per caffè composite a prevalenza carta, certificate biodegradabili e compostabili conformi alla norma EN 13432 sono assimilate alle capsule/cialde compostabili e biodegradabili in carta monomateriale**, assoggettate al contributo ambientale carta di Fascia 1;
- se in **plastica**, rientreranno nella **fascia contributiva B2.3 qualora monomateriali,** ovvero nella **fascia contributiva C**, tra gli imballaggi poliaccoppiati, **qualora composite** a prevalenza plastica;
- se in **plastica biodegradabile e compostabile**, **conformi alla norma EN 13432**, sarà prevista l'applicazione del **valore unitario del CAC di 45,00 €/t**, introducendo, quindi, un valore di CAC diversificato per le capsule e le cialde in tale materiale[5]. Per detti articoli si determina una piena coerenza tra contenuto (caffè esausto) e contenitore anche nella fase di gestione del rifiuto. Questo aspetto ne consente un avvio congiunto al riciclo organico, attraverso il conferimento nella raccolta dell'umido e il successivo trattamento negli impianti di compostaggio.

Con la medesima decorrenza (12 agosto 2026), gli elementi accessori (sistemi di chiusura, filtri, ecc.) per le capsule saranno parimenti assoggettati al CAC in funzione del materiale di cui sono composti[6].

Ai fini della determinazione e dichiarazione del CAC si precisa quanto segue:
- il CAC relativo agli imballaggi vuoti (capsule, film/fogli per cialde o per bustine, ecc.) ceduti in "*prima cessione*" dal fornitore nazionale al produttore di tè/caffè/altre bevande nonché alle capsule/cialde/bustine (sia vuote che piene) immesse sul territorio nazionale di provenienza estera, dovrà essere determinato sul peso della capsula/cialda/bustina **vuota** e dovrà essere dichiarato a CONAI mediante il **modulo 6.1/Imballaggi Vuoti** (per ciascun materiale interessato)[7];
- il CAC relativo a eventuali imballaggi secondari e terziati, utilizzati per il confezionamento e trasporto di capsule, cialde e bustine, ecc.[8] immesse sul territorio nazionale di provenienza estera, continuerà a essere dichiarato a CONAI mediante il modulo **6.2/Imballaggi Pieni** (mediante procedura ordinaria o semplificate).

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio **ha inoltre sottolineato che da agosto 2026 parte un periodo transitorio di sperimentazione (non oltre 12 mesi) che consentirà di definire puntualmente il deficit di catena per la gestione delle capsule/cialde/bustine a fine vita, a cui correlare "a regime" il CAC per ciascun materiale di imballaggio**. Si ritiene infatti opportuno richiamare l'attenzione sul processo *in itinere* di evoluzione dei valori dei contributi ambientali dei differenti materiali interessati da questi nuovi articoli, onde evitare che tali valori "transitori" possano influenzare prematuramente le scelte delle aziende, con conseguente rischio di "migrazioni" tra materiali.

[5] Tali articoli rientreranno nella nuova fascia contributiva denominata "Fascia 2 Bioplastica"; gli ulteriori imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (conformi alla norma EN 13432) saranno collocati nella "Fascia 1 Bioplastica" con un valore di CAC unitario di 246,00 €/t.

[6] A mero titolo esemplificativo, una capsula in polipropilene (PP) con lid in alluminio sarà assoggettata a CAC plastica di fascia B2.3 sul peso della capsula e a CAC alluminio sul peso del lid.

[7] Quanto sopra è da intendersi applicabile anche ai casi di "*prime cessioni*" o di immissioni al consumo sul territorio nazionale di materie prime/semilavorati destinati all'autoproduzione di imballaggi vuoti (ad es. delle capsule) da parte dei produttori di tè, caffè o altre bevande.

[8] Nonché delle materie prime/semilavorati destinati all'autoproduzione di tali imballaggi vuoti.

La modulistica dichiarativa è stata conseguentemente integrata, per ciascun materiale interessato, con le nuove voci e i rispettivi valori di CAC.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI, disponibile sul sito internet www.conai.org.

Per quanto riguarda l'etichettatura ambientale degli articoli in oggetto, si rimanda alla **FAQ dedicata** disponibile sul sito www.etichetta-conai.com, nell'apposita sezione raggiungibile attraverso il menù a tendina in alto a destra.

Per eventuali approfondimenti, contattare il **Numero Verde 800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Simona Fontana
Direttore Generale